

COMUNE DI PONTEY REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMMUNE DE PONTEY REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE

Copia Albo

VERBALE DELIBERAZIONE

GIUNTA COMUNALE

N. 8

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), TASSA SUI RIFIUTI (TARI). DETERMINAZIONI ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2023.

L'anno **duemilaventitre** addì **ventisette** del mese di **febbraio** alle ore **quattordici** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
MARTINET Leo - Sindaco	Sì
FAVRE Roberto - Vice Sindaco	Sì
ALBERTI Domenico - Assessore	Sì
NOSSEIN Lorena - Assessore	Sì
Totale Presenti:	4
Totale Assenti:	0

Assiste alla adunanza in qualità di Segretario Comunale D.ssa MEZZETTA EMANUELA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor MARTINET Leo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), TASSA SUI RIFIUTI (TARI). DETERMINAZIONI ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2023.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

- a) il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- b) il decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- c) il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- d) la legge 29 dicembre 2022, n. 197, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025";
- e) la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta";
- f) la legge regionale 141 dicembre 2015, n. 19 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018). Modificazioni di leggi regionali";
- g) la legge regionale 21 dicembre 2022, n. 32 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge di stabilità regionale per il triennio 2023/2025). Modificazioni di leggi regionali";
- h) lo statuto comunale vigente
- i) il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTA altresì la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 "Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane".e, in particolare, l'art. 16 che disciplina l'esercizio obbligatorio in forma associata tramite le Unitées des Communes valdôtaines tra cui, alla lettera d) i servizi connessi al ciclo dei rifiuti e, alla lettera e) il servizio di accertamento e riscossione volontaria delle entrate tributarie dei Comuni:

VISTO in particolare l'art. 27, comma 2, della sopra citata legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2017, termini indicati dalla normativa statale posticipati di un anno, gli enti locali della Valle d'Aosta, le loro forme associative, i loro organismi e gli enti strumentali applicano le disposizioni di cui al titolo I del d.lgs. 118/2011;

VISTO altresì il successivo art. 28, comma 1, della citata legge regionale 19/2015, il quale prevede che agli enti locali della Valle d'Aosta e alle loro forme associative si applica la normativa statale in materia di ordinamento contabile di cui alla parte seconda del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", salvo le disposizioni di cui alle c) e f) del comma 4 dell'articolo 152, del comma 2 dell'articolo 153, gli articoli dal 234 al 239 e degli articoli dal 241 al 269;

VISTO inoltre l'art. 29, comma 1, della citata legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19, il quale prevede che gli enti locali valdostani approvino i documenti contabili entro i termini previsti dalla normativa statale vigente;

RILEVATO che il Ministero dell'Interno, con circolare n. 122, in data 13 dicembre 2022, ha comunicato che con proprio decreto, in data 13 dicembre 2022, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali nella seduta del 13 dicembre 2022 e previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze avvenuta nella medesima data, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali, disciplinato dall'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

locali, approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è differito dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 e, al successivo comma 2 del medesimo decreto è autorizzato, per gli enti locali, l'esercizio provvisorio del bilancio sino alla stessa data del 31 marzo 2023, come disciplinato dall'art. 163, comma 35, del citato D.lgs. 267/2000;

RILEVATO, inoltre, che il Ministero dell'Interno, con circolare n. 128, in data 30 dicembre 2022, ha comunicati che l'art. 1, comma 775, della legge 29 dicembre 2022, n. 197ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025, al 30 aprile 2023, autorizzando, sino al detto termine l'esercizio provvisorio di bilancio;

RILEVATO che l'art. 172, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. dispone che vangano allegate al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

RICHIAMATO l'art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale "Le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione";

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 448/2001 (Finanziaria 2002), il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

RICHIAMATO l'art. 21 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta" che elenca i compiti del Consiglio Comunale e in materia di tributi prevede alla lett. f) "istituzione e ordinamento dei tributi" mentre demanda agli Statuti l'eventuale previsione di poteri in merito a: "g) determinazione delle tariffe di cui alla lettera f), h) determinazione delle aliquote e tariffe dei tributi;".

VISTO l'art. 21 dello Statuto comunale che disciplina le competenze della Giunta e, in particolare, al comma 4, lettera n) è disposto che la stessa, nell'esercizio delle sue competenze esecutive e di governo, determini le tariffe dei servizi e le aliquote tributarie sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 36, in data 23 maggio 2022, con la quale, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, differito, per l'anno 2022, alla data di adozione della citata deliberazione al 31 maggio 2022, sono state approvate le aliquote della tassa rifiuti, per l'anno 2022, a seguito del ricevimento dei dati definitivi relativi ai costi dal servizio da parte del Sub-Ato Mont-Cervin;

RICHIAMATA, relativamente alla disciplina sull'IMU, la legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", che ha abolito a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 14, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e, in particolare, i commi da 738 a 783 dell'art. 1, della legge 160/2019, recanti la disciplina della nuova imposta municipale propria (IMU) in tutti i Comuni del territorio nazionale, con l'unificazione di IMU e TASI (Tributo per i servizi indivisibili) mediante l'assorbimento della TASI nell'IMU in ragione del medesimo presupposto di imposta (possesso di immobili);

DATO ATTO che il Comune di Pontey non ha mai introdotto ed applicato la TASI (Tributo per i servizi indivisibili) con medesima base imponibile dell'IMU, ora assorbita da quest'ultima;

VISTE le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi dal 161 al 169, della legge n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla legge n. 160/2019;

RILEVATO che la legge 129 dicembre 2022, n. 197, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" ha sostanzialmente confermato l'applicazione delle aliquote di base previste dai commi dal 748 al 755 dell'art. 1 della legge 160/2019;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 754, della citata legge 160/2019, che ha previsto, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, un'aliquota base pari allo 0,86% e la possibilità per i Comuni, con deliberazione, di aumentarla sino allo 1,06% o di diminuirla fino all'azzeramento;

RICHIAMATO altresì l'art. 1, comma 757, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, in ogni caso anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate nei commi da 738 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote per essere idonea a produrre effetti deve contenere l'apposito prospetto che deve essere elaborato accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale secondo le modalità definite con il suddetto Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze:

VISTO il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (Imu), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11, in data 8 aprile 2016, successivamente modificato con deliberazione n. 2, del 28 febbraio 2018;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 60, in data 30 dicembre 2005, con la quale sono stati definiti e approvati i valori di riferimento dei terreni edificabili e il metodo di applicazione ai fini dell'imposta municipale propria (già ICI);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 20, in data 31 maggio 2019, con la quale è stata parzialmente modificata la sopra richiamata deliberazione del Consiglio Comunale n. 60, del 30 dicembre 2005, relativamente al metodo di applicazione dei correttivi in relazione alla verifica degli equilibri funzionali del Piano Regolatore Generale Comunale (P.RG.C.).

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 14 marzo 2022, ad oggetto: "Imposta Municipale Propria (IMU) e Tassa sui Rifiuti (TARI). Determinazione in merito alle tariffe per l'anno 2022;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di IMU, di procedere all'approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2023, anche ai fini della determinazione degli stanziamenti del redigendo bilancio di previsione 2023/2025, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti, riservandosi l'eventuale aggiornamento delle stesse, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione ovvero entro diverso termine di legge, come segue;

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dalle lettere b) e c)	Esente
del comma 741 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160	
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative	
pertinenze così come definite dalle lettere b) e c) del comma 741 e dai commi	0,3%
748 e 749 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160	
Per tutti gli immobili diversi dall'abitazioni principale	0,76%
Aliquota per le abitazioni (escluse categorie A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze	
concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, usata come	0,76 %
abitazione principale, con registrazione del contratto e possesso da parte del	con riduzione del 50% della
comodante di massimo due unità abitative (la propria e quella data in comodato)	base imponibile

nello stesso Comune (commi 754 e 747 lettera c), dell'art. 1 della Legge n. 160/2019	
Aliquota per gli immobili produttivi o destinati all'esercizio di arti e professioni, anche se rientranti in Cat. D (imposta riservata allo Stato), e relative pertinenze	0,76%
Aliquota per le aree edificabili	0,76%
Aliquota per tutti gli altri immobili	0,76
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	0
Aliquota per immobili di categoria catastale C/1	0,76%
Aliquota per immobili di categoria catastale C/3 e C/4	0,76%
Aliquota per immobili di categoria catastale C/2 C/6 e C/7 Diversi dalle pertinenze dell'abitazione principale	0,76%

RICHIAMATA, relativamente alla <u>Tassa sui rifiuti (TARI)</u>, la Legge di Stabilità 2014, approvata con legge 27 dicembre 2013 n. 147 e, in particolare, l'art. 1 commi dal 639 al 731, che ha istituito, tra le varie disposizioni, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica, ai sensi della vigente normativa ambientale;

RAMMENTATO che è prevista la copertura del 100% di tutti i costi inerenti il servizio rifiuti, come risultanti dal Piano economico finanziario (PEF) approvato unitamente alle tariffe;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683, della citata legge 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'adozione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario predisposto dal Gestore del servizio di igiene urbana, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 527 della legge 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

- 1) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- 2) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- 3) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi.

CONSIDERATO che, con delibera n. 303/2019/R/RIF, ARERA ha introdotto le linee guida per l'elaborazione del metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, mentre, con successiva delibera n. 138/2021/R/RIF ARERA ha avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), nell'ambito del quale ha provveduto all'aggiornamento e all'integrazione dell'attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

CONSIDERATO che tale nuovo metodo tariffario per il periodo regolatorio 2022/2025 è stato approvato con successive delibere nn. 196, 282 e 363/2021/R/RI, con disposizioni che, pur essendo destinate ad

incidere sulla metodologia di definizione dei Piani Finanziari TARI, non hanno introdotto specifiche variazioni in relazione ai termini di approvazione delle tariffe della TARI tributo, che continuano ad essere disciplinate della L. 147/2013 e dalle norme attuative del D.P.R. 158/1999, che, in base alle norme attualmente vigenti, rimarranno applicabili anche per il 2022;

VISTA la propria deliberazione n. 36, in data 23 maggio 2022, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'anno 2022 e preso atto del PEF redatto dall'Unité Mont-Cervin;

RILEVATO che, per quanto riguarda l'approvazione delle tariffe della TARI 2023, il Comune, in attesa che il Gestore del servizio provveda a trasmettere il PEF 2023 elaborato sulla base del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) e il dato concernente il gettito della stessa tari per l'anno 2023, non può, allo stato attuale, che ritenere applicabili, ai fini della redazione del bilancio di previsione 2023, le tariffe della TARI 2022, riservandosi, a seguito del ricevimento del PEF 2023, l'approvazione delle stesse per l'anno 2023, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione differito, ad oggi, al 30 aprile 2023, con conseguente variazione al bilancio di previsione 2023/2025;

RILEVATO infine che il comma 767 dell'art. 1 della legge di bilancio 2020 prevede che le aliquote e i regolamenti (in materia fiscale) abbiano effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, ai fini della pubblicazione, il Comune debba inserire le aliquote ed il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Segretario comunale in qualità di Responsabile del servizio competente per materia, ai sensi del combinato disposto dell'art. 49 bis, c. 2, della 1. r. 54/1998 e s.m.i. e dell'art. 33 dello Statuto Comunale;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Segretario comunale, in qualità di Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153 comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento espresso dal segretario ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 46/1998 e dell'art. 49 bis della L.R. 54/1998 e s.m.i.;

AD UNANIMITÀ di voti favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

- 1. DI APPROVARE le premesse sopra esposte ritenendole parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- 2. DI STABILIRE per l'anno 2023 le seguenti aliquote dell'Imposta municipale propria IMU, con efficacia dal° gennaio 2023:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dalle lettere b) e c)	Esente
del comma 741 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160	
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative	
pertinenze così come definite dalle lettere b) e c) del comma 741 e dai commi	0,3%
748 e 749 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160	
Per tutti gli immobili diversi dall'abitazioni principale	0,76%
Aliquota per le abitazioni (escluse categorie A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze	
concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, usata come	0,76 %
abitazione principale, con registrazione del contratto e possesso da parte del	con riduzione del 50% della
comodante di massimo due unità abitative (la propria e quella data in comodato)	base imponibile

nello stesso Comune (commi 754 e 747 lettera c), dell'art. 1 della Legge n. 160/2019	
Aliquota per gli immobili produttivi o destinati all'esercizio di arti e professioni, anche se rientranti in Cat. D (imposta riservata allo Stato), e relative pertinenze	0,76%
Aliquota per le aree edificabili	0,76%
Aliquota per tutti gli altri immobili	0,76
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	0
Aliquota per immobili di categoria catastale C/1	0,76%
Aliquota per immobili di categoria catastale C/3 e C/4	0,76%
Aliquota per immobili di categoria catastale C/2 C/6 e C/7 Diversi dalle pertinenze dell'abitazione principale	0,76%

- 3. DI CONFERMARE, per l'anno 2023, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di €. 200,00;
- 4. DI CONFERMARE per l'anno 2023, ai fini dell'Imposta Municipale Propria, i valori delle aree edificabili approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 60, in data 30 dicembre 2005, parzialmente modificati con deliberazione della Giunta comunale n. 20, in data 31 maggio 2019;
- 5. DI APPLICARE ai soli fini della redazione del bilancio di previsione 2023/2025, le tariffe della tassa rifiuti dell'anno 2022, approvate con propria deliberazione n. 36, del 23 maggio 2022, in attesa che il Gestore del servizio provveda a trasmettere il PEF 2023 elaborato sulla base del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), riservandosi l'approvazione delle stesse, per l'anno 2023, con apposita deliberazione da adottarsi entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025, ad oggi differito al 30 aprile 2023, con conseguente eventuale variazione al bilancio di previsione 2023/2025;
- 6. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata nonché sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e finanze così come disposto dall'art. 1 comma 767 della L. 27 dicembre 2019, n. 160;
- 7. DI DISPORRE che copia della presente deliberazione venga allegata al bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2022/2024 come prescritto dall'art. 172, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti Locali) e s.m.i. e dal punto 9.3 del principio contabile applicato alla programmazione allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- 8. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione ai competenti uffici comunali per l'adozione degli adempimenti di competenza conseguenti alla stessa;
- 9. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Servizio Tributi Associato (STA) dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin per gli adempimenti di competenza.

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell'argomento, del che si è redatto il presente verbale. Letto, confermato e sottoscritto.

> IL PRESIDENTE F.TO MARTINET Leo

IL SEGRETARIO COMUNALE F.TO D.ssa MEZZETTA EMANUELA

COPIA CONFORME IN FORMATO DIGITALE Pontey, 28/02/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO D.ssa MEZZETTA EMANUELA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on Line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69, a decorrere dal 28/02/2023 al 15/03/2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 52 bis della L.R. 07.12.1998 n. 54, e s.m.i.

Pontey, li 28/02/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE F.TO D.ssa MEZZETTA EMANUELA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 52 ter della L.R. 54/98, così come modificato dalla L.R. 3/03, dal primo giorno della sua pubblicazione all'albo pretorio.

Pontey, li 28/02/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE F.TO D.ssa MEZZETTA EMANUELA